Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 51 del 28 febbraio 1941-XIX

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 67.

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1941-XIX, n. 68.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1941-XIX, n. 69.

Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 67.
Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei riguardi delle vedove e degli orfani, aventi diritto a trattamento di pensione di guerra a norma delle vigenti disposizioni, le tabelle *G, H, I, L,* annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

Nei casi però in cui la vedova e gli orfani abbiano diritto a cumulare con la pensione di guerra un trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, la pensione di guerra è concessa nella misura stabilita dalle annesse tabelle *G*-1, *H*-1, *I*-1, *L*-1.

Alle pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani in virtù dell'art. 35 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, è apportato un aumento del 10 per cento.

Art. 2.

A favore dei genitori, collaterali ed altri aventi diritto ad assegno alimentare di guerra, è concesso un aumento del 10 per cento sull'importo stabilito dalle tabelle *G, H, I, L,* annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Tale aumento è fissato nella misura del 25 per cento, a favore dei genitori che abbiano perduto l'unico maschio o più figli militari, per causa del servizio di guerra.

Art. 3.

A modifica degli articoli 27 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e 1 e 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 5, l'aumento integratore viene fissato nella misura di annue lire 600 per ciascun orfano fino al 18° anno di età per gli orfani dei militari di truppa e fino al 21° anno di età per gli orfani degli ufficiali, ferma restando, in entrambi i casi, la condizione dello stato nubile per le femmine.

L'aumento integratore, nella misura anzidetta, viene conservato nei casi di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro previsti per gli orfani dagli articoli 26 (secondo comma) e 29 (ultimo comma) del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 216.

Art. 4.

Nei casi in cui il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i congiunti che abbiano in precedenza optato per la pensione privilegiata ordinaria, si provvederà, su richiesta degli interessati, ad applicare il trattamento più favorevole.

Art. 5.

I genitori che abbiano perduto l'unico figlio maschio per causa del servizio di guerra, per ottenere l'aumento di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, devono inoltrare domanda al Ministero delle finanze — Direzione generale delle pensioni di guerra — allegando lo stato di famiglia.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 6 gennaio 1941-XIX.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, e potranno altresì essere autorizzate, per i lavori inerenti a tale applicazione, assunzioni di personale non di ruolo, con le modalità, alle condizioni e con il trattamento stabiliti dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *G*.

Pensioni privilegiate di guerra indirette
(Articolo 23, comma 1°, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

Gradi del Regio Esercito	Importo della pensione
Colonnello	9.810
Tenente colonnello	9.180
Maggiore	8.820
Capitano	7.110
Tenente	5.670
Sottotenente	4.950
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	3.720
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	2.960
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	2.400
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	1.980

TABELLA *H.*

Pensioni di guerra indirette
(Articolo 23, comma 2°, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

Gradi del Regio Esercito	Importo della pensione
Colonnello	9.450
Tenente colonnello	8.820
Maggiore	8.460
Capitano	6.750
Tenente	5.310
Sottotenente	4.590
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	3.360
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	2.600
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	2.040
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	1.620

TABELLA *I.*

Pensioni privilegiate di guerra indirette
(Art. 26 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

Gradi del Regio Esercito	Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	4.120
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	3.720
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	3.600
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	3.120

TABELLA *L.*

Pensioni di guerra indirette
(Art. 26 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

Gradi del Regio Esercito	Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	3.760
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	3.360
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	3.240
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto e marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	2.760

TABELLA *G-1.*

Pensioni privilegiate di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

Gradi del Regio Esercito	Importo della pensione
Generale di Corpo d'armata	7.500
Generale di divisione o Tenente generale	7.500
Generale di brigata o Maggiore generale	7.500
Colonnello	7.500
Tenente colonnello	7.035
Maggiore	6.765
Capitano	5.482
Tenente	4.402
Sottotenente	3.862
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	3.090
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	2.490
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchieri ed altri militari pareggiati a tale grado	2.280
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	1.980

TABELLA *H-1.*

Pensioni di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

Gradi del Regio Esercito	Importo della pensione
Generale di Corpo d'armata	7.500
Generale di divisione o Tenente generale	7.500
Generale di brigata o Maggiore generale	7.500
Colonnello	7.087
Tenente colonnello	6.615
Maggiore	6.345
Capitano	5.062
Tenente	3.982
Sottotenente	3.442
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	2.670
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	2.070
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	1.860
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	1.620

TABELLA I-1

Pensioni privilegiate di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

Gradi del Regio Esercito	Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	3.290
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	2.950
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	2.880
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	2.550

TABELLA L-1

Pensioni di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

Gradi del Regio Esercito	Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	2.870
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	2.530
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	2.460
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	2.190

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia

Il Duce del Fascismo Capo del Governo: MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1941-XIX, n. 68.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 546;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1940-41, è aumentato di L. 24.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, foglio 117. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1941-XIX, n. 69.

Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, che approva lo statuto del Partito Nazionale Fascista;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1938-XVII, n. 2154, 9 luglio 1939-XVII, n. 1027 e 23 gennaio 1940-XVIII, n. 33, che apportano modifiche allo statuto del Partito Nazionale Fascista;

Vista la legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 65, contenente modifiche alla composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26 e 30 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, modificato dai Regi decreti 21 novembre 1938-XVII, n. 2154, 9 luglio 1939-XVII, n. 1027, e 23 gennaio 1940-XVIII, n. 33, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Art. 10. — Il Partito Nazionale Fascista è costituito dai Fasci di combattimento.

I Fasci di combattimento sono inquadrati, nelle Provincie del Regno, nei Governi dell'Impero, nelle Provincie della Libia e nel Possedimento italiano delle Isole dell'Egeo, in Federazioni dei Fasci di combattimento.

Presso i Fasci di combattimento possono essere costituiti Gruppi rionali fascisti, Settori e Nuclei.

I Fasci di combattimento di ciascuna Federazione dei Fasci di combattimento si raggruppano, in ogni Provincia, in Zone.

Sono organizzazioni del Partito Nazionale Fascista: i Gruppi dei fascisti universitari; la Gioventù italiana del Littorio; i Fasci femminili con le Sezioni: massaie rurali e lavoranti a domicilio; l'Associazione fascista della scuola; l'Associazione fascista del pubblico impiego; l'Associazione fascista dei ferrovieri dello Stato; l'Associazione fascista dei postelegrafonici e l'Associazione fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato.

Dipendono direttamente dal Partito Nazionale Fascista:

l'Associazione fascista famiglie Caduti - mutilati e feriti per la Rivoluzione; l'Opera nazionale dopolavoro; l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; il Comitato olimpionico nazionale italiano; la Lega navale italiana; l'Unione nazionale fascista del Senato; l'Istituto nazionale di cultura fascista; l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; l'Associazione nazionale combattenti; l'Associazione nazionale famiglie Caduti in guerra; il Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia; l'Istituto del Nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare; la Legione volontari d'Italia; la Legione garibaldina; i Reparti arditi d'Italia; i Reparti d'arma; l'Associazione mussulmana del Littorio; il Comitato nazionale forestale.

Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento sono costituiti:

un Comando federale della Gioventù italiana del Littorio; un Gruppo dei fascisti universitari; una Federazione dei Fasci femminili con le Sezioni: massaie rurali e lavoranti a domicilio; le Sezioni dell'Associazione fascista famiglie Caduti - mutilati e feriti per la Rivoluzione, delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende industriali dello Stato; un Dopolavoro provinciale; un Gruppo dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; una Sezione della Lega navale italiana; un Comitato provinciale del Comitato olimpionico nazionale italiano; una Sezione dell'Istituto nazionale di cultura fascista; una Federazione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; una Federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti; un Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie Caduti in guerra; una Sezione provinciale dell'Istituto del Nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare; un Battaglione volontari d'Italia; una Corte garibaldini; un Reparto provinciale arditi d'Italia;

i seguenti Reparti d'arma: un Gruppo marinai d'Italia; una Coorte carabinieri d'Italia; un Battaglione granatieri di Sardegna; un Battaglione bersaglieri d'Italia; un Reparto alpino; un Gruppo squadroni cavalieri d'Italia; un Gruppo artiglieri d'Italia; un Battaglione genio; una Coorte finanzieri d'Italia; un Battaglione fanti d'Italia; una Sezione del Comitato nazionale forestale ».

« Art. 12. — I Gerarchi del Partito Nazionale Fascista sono:

1) il Segretario del Partito Nazionale Fascista;
2) i Componenti il Direttorio nazionale del P.N.F.;
3) gli Ispettori del P.N.F.;
4) i Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento ed i Segretari federali « comandati » con incarichi speciali;
5) i Componenti i Direttori federali;
6) gli Ispettori federali preposti alle Zone e gli Ispettori federali « comandati » per compiti particolari;
7) i Segretari politici preposti ai Fasci di combattimento ed i Segretari politici « comandati » per compiti particolari;
8) i Componenti i Direttori dei Fasci di combattimento;
9) i Fiduciari dei Gruppi rionali fascisti;
10) i componenti le Consulte dei Gruppi rionali fascisti;
11) i Capi settore;
12) i Capi nucleo ».

« Art. 14. — Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è nominato e revocato con decreto Reale su proposta del DUCE ed è responsabile verso il DUCE degli atti e dei provvedimenti del P.N.F.

Al Segretario del P.N.F. spettano il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

Il Segretario del P.N.F. è Segretario del Gran Consiglio del Fascismo ai termini della legge 9 dicembre 1928-VII, numero 2693, e fa parte della Commissione suprema di difesa, del Consiglio nazionale delle corporazioni, del Comitato corporativo centrale e del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti;

è Segretario dei Gruppi dei fascisti universitari;

è Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio;

ha alle sue dirette dipendenze:

l'Associazione fascista famiglie Caduti - mutilati e feriti per la Rivoluzione; i Gruppi dei fascisti universitari; la Gioventù italiana del Littorio; i Fasci femminili con le Sezioni: massaie rurali e lavoranti a domicilio; le Associazioni del P.N.F. (Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende industriali dello Stato); l'Opera nazionale dopolavoro; l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; il Comitato olimpionico nazionale italiano; la Lega navale italiana; l'Unione nazionale fascista del Senato, l'Istituto nazionale di cultura fascista, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; l'Associazione nazione combattenti; l'Associazione nazionale famiglie Caduti in guerra; il Gruppo delle Medaglie d'oro al valore militare d'Italia; l'Istituto del Nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare; la Legione volontari d'Italia; la Legione garibaldina; i Reparti arditi d'Italia; i Reparti d'arma; l'Associazione mussulmana del Littorio; il Comitato nazionale forestale.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista rappresenta il P.N.F. a tutti gli effetti ».

« Art. 15. — Il Segretario del P.N.F. propone al DUCE la nomina e la revoca dei Componenti, non di diritto, il Direttorio nazionale del P.N.F., degli Ispettori del P.N.F., dei Segretari federali che sono preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento o « comandati » con incarichi speciali, dei Dirigenti nazionali delle Organizzazioni dipendenti dal P.N.F. e dei Commissari straordinari presso le Federazioni dei Fasci di combattimento;

nomina e revoca:

a) i componenti i Direttori federali e i Gerarchi centrali e provinciali delle Organizzazioni del P.N.F.;
b) i dirigenti dell'Unione nazionale fascista del Senato;
c) i revisori della contabilità del P.N.F.;

designa al DUCE il presidente e i vice presidenti dell'Istituto nazionale di cultura fascista, al Ministro per le corporazioni i rappresentanti del P.N.F. nelle Corporazioni e i presidenti di Sezione dei Consigli provinciali delle Corporazioni, al Ministro per l'Africa italiana i vice presidenti delle Consulte corporative, al Ministro per l'interno i rappresentanti del P.N.F. nelle Giunte provinciali amministrative, al Ministro per la grazia e giustizia i rappresentanti nella Com-

missione centrale e nelle Commissioni distrettuali di cui agli articoli 12 e 16 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, per la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

ha facoltà di costituire e sciogliere i Fasci di combattimento;

indirizza l'attività del Direttorio nazionale e lo convoca e lo presiede;

convoca e presiede il Consiglio nazionale del P.N.F.;

emana regolamenti e norme per il funzionamento degli Organi, delle Organizzazioni del P.N.F. e degli Enti dipendenti dal P.N.F.;

mantiene il collegamento tra il P.N.F. e gli Organi dello Stato;

esercita un controllo politico sulle Organizzazioni del Regime e sul conferimento ai fascisti di cariche e di incarichi di carattere politico;

ha facoltà di convocare a rapporto i gerarchi e le camicie nere del P.N.F. e gli iscritti alle Organizzazioni dipendenti dal P.N.F.;

ha facoltà di annullare o di modificare i provvedimenti delle dipendenti gerarchie, nei riguardi delle quali ha potere di sostituzione;

ha facoltà di esonerare dalle cariche e dagli incarichi di Partito i gerarchi dipendenti ».

« Art. 16. — Il Direttorio nazionale del P.N.F., presieduto dal Segretario del P.N.F., è costituito da tre Vice segretari. da quattro componenti di diritto nelle persone dei Ministri per le corporazioni e per la cultura popolare, del Sottosegretario di Stato all'interno, del Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N. e da altri sette componenti.

Con decreto del DUCE, a richiesta del Segretario del P.N.F., il numero dei Vice segretari può essere elevato a quattro.

Il Direttorio nazionale del P.N.F. esercita funzioni consultive ed esecutive secondo le direttive del Segretario del P.N.F. ».

« Art. 17. — Il Consiglio nazionale del P.N.F. è costituito dal Segretario del P.N.F.; dal Direttorio nazionale del P.N.F.; dagli Ispettori del P.N.F.; dai Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento e dai Segretari federali « comandati » con incarichi speciali; dal Segretario, dal Vice segretario e da due Ispettori dei Fasci italiani all'estero; dai Fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende industriali dello Stato, dal presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dal presidente dell'Associazione fascista famiglie Caduti - mutilati e feriti per la Rivoluzione; dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti; dai presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. Ne fa parte anche il Segretario del Partito Fascista Albanese.

E' convocato e presieduto dal Segretario del P.N.F. che fissa l'ordine del giorno.

Il Consiglio nazionale del P.N.F. esercita funzioni consultive su iniziativa del Segretario del P.N.F. ».

« Art. 19. — I vice segretari del P.N.F. coadiuvano il Segretario del P.N.F., lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, hanno il grado di Vice comandanti generali della Gioventù italiana del Littorio e fanno parte del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato corporativo centrale ».

« Art. 22. — Gli Ispettori del P.N.F. e i Segretari federali « comandati » assolvono gli incarichi che il Segretario del P.N.F. loro affida ».

« Art. 23. — La Federazione dei Fasci di combattimento è retta dal Segretario federale.

Il Segretario federale attua le direttive ed esegue gli ordini del Segretario del P.N.F. Nell'ambito della provincia promuove e controlla l'attività dei Fasci di combattimento e delle Organizzazioni dipendenti dal P.N.F. ed altresì controlla le Organizzazioni del Regime e il conferimento ai fascisti delle cariche e degli incarichi. Mantiene il collegamento con gli uffici periferici dello Stato e con i rappresentanti degli enti pubblici locali;

è comandante federale della Gioventù italiana del Littorio;

è segretario politico del Fascio di combattimento del capoluogo,

fa parte del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Comitato dell'Opera universitaria nelle città sedi di Università,

convoca e presiede il Direttorio federale, i rapporti dei gerarchi della provincia, dei fascisti e degli iscritti alle Organizzazioni dipendenti dal P.N.F. nella provincia;

dirige i corsi di preparazione politica per i giovani;

propone al Segretario del P.N.F. la nomina e la revoca dei componenti il Direttorio federale, tra i quali designa i vice segretari federali; dei gerarchi provinciali delle Organizzazioni del P.N.F. e delle Associazioni dipendenti;

nomina e revoca gli ispettori federali che sono preposti alle zone o « comandati » per compiti particolari, i segretari politici che sono preposti ai Fasci di combattimento della provincia o « comandati » per compiti particolari, i componenti i Direttori dei Fasci di combattimento, i fiduciari dei Gruppi rionali fascisti, i componenti le Consulte dei Gruppi rionali fascisti, i capi settori e i capi nucleo;

esercita il controllo sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed ha alle sue dipendenze un capo dei servizi amministrativi federali;

ha facoltà di sciogliere i Direttori dei Fasci di combattimento e le Consulte dei Gruppi rionali fascisti e di procedere alla nomina di commissari incaricati di reggerli in via temporanea;

promuove e regola l'attività sportiva delle Organizzazioni competenti in relazione alle direttive segnate dal Comitato olimpionico nazionale italiano.

I gerarchi provinciali delle Organizzazioni del P.N.F. e degli Enti dipendenti dal P.N.F. sono subordinati al Segretario federale che rappresenta il P.N.F. nella provincia a tutti gli effetti.

I Vice segretari federali coadiuvano il Segretario federale e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

Il controllo sulla contabilità della Federazione dei Fasci di combattimento, del Gruppo dei fascisti universitari e della Federazione dei Fasci femminili è devoluto ad un Collegio di tre revisori nominati dal Segretario federale all'infuori dei componenti il Direttorio federale.

Gli ispettori federali esercitano funzioni ispettive presso le zone alle quali sono preposti o assolvono gli incarichi loro affidati dal Segretario federale ».

« Art. 26. — Il Direttorio della Federazione dei Fasci di combattimento è costituito da due vice segretari federali e da altri nove componenti, che sono:

il vice comandante federale della Gioventù italiana del Littorio;

il segretario del Gruppo dei fascisti universitari;

l'ufficiale in s.p.e. della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale più elevato in grado nella provincia;

il presidente del Dopolavoro provinciale;

il presidente della sezione dell'Istituto nazionale di cultura fascista;

il presidente del Comitato provinciale del Comitato olimpionico nazionale italiano;

un componente per il controllo delle attività amministrative e patrimoniali della Federazione;

due componenti che saranno prescelti — di norma — tra gli ispettori federali e i segretari politici che abbiano dato prova di spiccata capacità organizzativa.

Per il controllo delle attività amministrative e patrimoniali della Federazione, il componente a ciò addetto riceverà particolari incarichi e deleghe dal Segretario federale.

Il Direttorio federale esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del Segretario federale.

Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di elevare sino a quattro il numero dei Vice segretari federali.

Quando se ne ravvisi l'opportunità, i Segretari federali inviteranno, di volta in volta, a partecipare alle riunioni del Direttorio federale ed a riferire sugli argomenti di competenza, i dirigenti delle Organizzazioni e degli Enti sindacali, corporativi, economici ed assistenziali della provincia.

Il Direttorio del Fascio di combattimento è costituito da un vice segretario politico e da altri sei componenti.

Il Direttorio del Fascio di combattimento dei capoluoghi di provincia è costituito da un vice segretario politico e da altri sette componenti.

Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di elevare il numero degli altri componenti a nove.

Il Direttorio del Fascio di combattimento esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del segretario politico del Fascio di combattimento.

La Consulta del Gruppo rionale fascista è costituita da un vice fiduciario e da altri quattro componenti.

Esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del fiduciario del Gruppo ».

« Art. 30. — Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento è istituita un Commissione federale di disciplina, che è presieduta da un vice segretario federale ed è formata da sei componenti effettivi, quattro supplenti e un segretario, estranei al Direttorio federale.

La nomina spetta al Segretario federale.

Presso ogni Fascio di combattimento e presso ogni Gruppo rionale fascista è istituita una Commissione di disciplina, formata da un presidente e da due componenti, estranei al Direttorio del Fascio di combattimento e alla Consulta del gruppo, nominati dal Segretario federale su proposta del segretario politico del Fascio di combattimento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, foglio 116. — MANCINI.

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4104119) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.